

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

«Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa» (386) (1)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . .	Pag. 293, 295, 296 e <i>passim</i>
ASSIRELLI (DC) 301, 309, 310 e <i>passim</i>
BONAZZI (PCI) 295, 298, 299 e <i>passim</i>
BUZIO (PSDI) 318, 323
GRASSINI (DC) 309, 310, 311 e <i>passim</i>
LONGO (DC) 311
LUZZATO CARPI (PSI) 294, 295, 296 e <i>passim</i>
PINNA (PCI) 312
RICCI (DC), relatore alla Commissione	295, 296 297 e <i>passim</i>
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 295, 296, 297 e <i>passim</i>

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095».

La seduta ha inizio alle ore 18,10.

A S S I R E L L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

«Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa» (386)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa».

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamen-

ti presentati dal Governo al disegno di legge n. 386, dichiara di non opporsi al loro eventuale accoglimento a condizione che nell'articolo di copertura vengano introdotte le seguenti modifiche:

a) il primo comma deve essere riformulato nel modo seguente: "All'onere annuo derivante dall'applicazione del precedente articolo... valutato complessivamente in lire 984 milioni, si farà fronte, per l'anno 1977, mediante corrispondente riduzione, complessivamente di pari importo, dei capitoli 104, 110, 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario";

b) al secondo comma sopprimere le parole: "rese possibili dalle economie realizzate per effetto dell'incremento di produttività del personale"; sempre al secondo comma sembra opportuno invitare il rappresentante del Dicastero delle finanze a voler precisare quali sono gli altri capitoli di spesa di parte corrente, i cui stanziamenti dovranno essere ridotti per un importo complessivamente pari all'eventuale aumento dello stanziamento sui capitoli 110 e 111; inoltre, dopo le parole "si farà fronte" inserire le seguenti altre: "nell'anno finanziario 1977"; e dopo le parole "... stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" aggiungere le seguenti altre: "per il medesimo anno finanziario";

c) alla fine dell'articolo aggiungere il seguente nuovo comma: "Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Sotto un profilo di merito nel corso dell'esame è stato altresì posto in evidenza che gli emendamenti, nella parte in cui prevedono l'estensione del premio per l'incremento del rendimento industriale alle qualifiche dirigenziali, introducono un pericoloso precedente che potrà innescare una serie di richieste analoghe da parte di altri settori della dirigenza del pubblico impiego statale ».

Come gli onorevoli senatori sanno, la discussione generale è stata dichiarata chiusa nella precedente seduta. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed operaio in deroga al disposto dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facoltà di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili durante l'anno.

La nomina dei vincitori non potrà avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.

I vincitori del concorso dovranno permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni dalla data di assunzione, salva la facoltà per l'Amministrazione di trasferirli per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura hanno presentato l'emendamento 1.1, di cui ora do lettura, sostitutivo dell'ultimo comma:

« I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva la facoltà dell'Amministrazione di trasferirli anche prima del compimento di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle quali non sia possibile provvedere con personale che abbia già prestato servizio per cinque anni nella sede di prima designazione. In ogni caso il trasferimento non può avvenire prima di due anni dalla data di assunzione ».

L U Z Z A T O C A R P I . Credo che i motivi che hanno determinato l'emendamento siano semplici e chiari, riguardando la facoltà dell'Amministrazione di trasferire il personale prima dei cinque anni; tale facoltà dovrebbe essere subordinata all'accer-

tata impossibilità di provvedere alle esigenze del servizio con personale che abbia già prestato i cinque anni nella sede di prima designazione. La possibilità deve espressamente risultare dal provvedimento; in ogni caso il trasferimento non dovrebbe avvenire prima dei due anni. L'emendamento, quindi, è dettato da motivi di carattere tecnico.

B O N A Z Z I. Confermo che le nostre perplessità sul provvedimento nascono dalla deroga al parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, pur dando atto che tale parere viene espresso in modo così intempestivo da diventare, invece che un aiuto, un intralcio per la Pubblica amministrazione.

Quanto all'emendamento presentato dal Gruppo socialista, esprimo parere favorevole.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento che, in qualche misura, dà una maggior garanzia in ordine alla possibilità di trasferire il personale prima dei cinque anni. Non ho, pertanto, obiezioni da porre.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

I vincitori dei concorsi, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della nomina, potranno essere immessi in servizio

previo rilascio di dichiarazione scritta nella quale essi confermino il possesso dei requisiti stessi.

Alla nomina in prova sarà provveduto dopo l'accertamento di cui al comma precedente. La nomina stessa decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio.

L'immissione in servizio provvisoriamente disposta ai sensi del primo comma del presente articolo, sarà priva di effetti giuridici e gli interessati saranno dichiarati decaduti dalla nomina qualora nei loro confronti risulti la insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti.

È fatta salva in ogni caso la retribuzione relativa al periodo di servizio effettivamente prestato.

A questo articolo i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura hanno presentato il seguente emendamento 2.1, sostitutivo del terzo comma:

« L'immissione in servizio provvisoriamente disposta ai sensi del primo comma del presente articolo sarà priva di effetti giuridici e sarà dichiarata nulla la nomina nei confronti di coloro che non risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti ».

L U Z Z A T O C A R P I. Non mi pare che sia da chiarire: è una questione tecnica.

B O N A Z Z I. Sono favorevole all'emendamento.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non avrei difficoltà a dare parere favorevole, tuttavia avverto una certa perplessità, perchè altro è dichiarare « decaduti », altro è dichiarare « nulli ». La nullità opera *ex tunc*, la decadenza opera *ex nunc*; quindi la prima comporta la nullità totale: *quod nullum est nullum producit effectum*, dicevano i giuristi romani. Inoltre suonerebbe incongruente l'altro comma che fa salva — ed è evidente: non potrebbe essere diversamente — la corrispondenza della retribuzione per il periodo di servizio effettivamente prestato. Pertanto, se il senatore Luzzato Carpi non ne fa una

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

questione di principio, io sarei del parere di mantenere il testo del Governo che da questo punto di vista mi sembra più garantista di quanto non sia, specialmente nelle interpretazioni che potrebbero seguire, la dizione suggerita dal Gruppo socialista.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento del senatore Luzzato Carpi, però quanto asserito dal relatore è esatto. In effetti l'articolo 2 prevede l'immediata immissione in servizio dei vincitori previo rilascio della semplice dichiarazione scritta da parte di costoro di essere in possesso dei requisiti richiesti. È evidente che se successivamente si dimostra che quei requisiti non sussistono, si deve parlare di decadenza e non di nullità della nomina. Torno a ripetere che non ho nulla contro l'emendamento, però le osservazioni del relatore sono esatte.

RICCI, relatore alla Commissione. Il risultato è identico: essenziale è non dare adito ad una casistica interpretativa che può venir fuori successivamente, in sede di applicazione.

LUZZATO CARPI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro un anno dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facoltà di nominare anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso.

Anche nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

È approvato.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai concorsi in via di espletamento o già espletati.

È approvato.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) carriera del personale direttivo tecnico:

a) branca « Coltivazioni tabacchi »: laurea in scienze agrarie;

b) branca « Manifatture tabacchi »: laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica; laurea in architettura; laurea in chimica;

c) branca « Sali e chinino »: laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica o chimica o mineraria; laurea in chimica o in chimica industriale;

2) carriera del personale direttivo amministrativo:

laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed economiche o in scienze statistiche e demografiche;

3) carriera del personale dell'esercizio:

amministrativi:

diploma di ragioneria o di perito commerciale;

tecnici:

a) branca « Coltivazioni tabacchi »: diploma di perito agrario; diploma di perito chimico; diploma di geometra; diploma

di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica;

b) branca « Manifatture tabacchi »: diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica, o per l'elettrotecnica o elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;

c) branca « Sali e chinino »: diploma di perito industriale per la meccanica, o per l'elettrotecnica, o per l'elettronica, o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra;

4) ruolo degli interpreti-traduttori:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

5) ruolo dei capi tecnici, dei computisti e dei dattilografi:

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono aver conseguito la licenza delle scuole elementari ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti dal bando di concorso.

È approvato.

Art. 6.

Gli aspiranti all'assunzione in qualità di operai di ruolo delle categorie specializzati, qualificati e comuni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanne per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni previste dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio.

Alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede in base a prova d'arte o esperimento pratico per gli operai specializzati e qualificati, e in base a prove attitudinali per gli operai comuni, secondo modalità che saranno disciplinate con apposite norme da emanarsi con deter-

minazione del direttore generale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate in detto Consiglio.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura hanno presentato all'ultimo comma, l'emendamento 6.1, inteso ad aggiungere le parole « anche da membri supplenti » dopo le altre: « detto Consiglio ».

L U Z Z A T O C A R P I . L'emendari e Dalle Mura hanno presentato, all'ultimo nella legge recentemente approvata sull'assicurazione alle esportazioni: i membri supplenti devono essere già indicati. Ne consegue un altro emendamento, all'articolo successivo, che tende ad evitare il cambiamento dei membri supplenti di volta in volta.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Ho l'impressione che la collocazione di questo emendamento non sia esatta; nell'articolo si dice che alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede in base a determinate prove, secondo modalità che saranno disciplinate con apposite norme da emanarsi con determinazione del direttore generale, su conforme parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate in detto consiglio. Le organizzazioni sindacali, dunque, o saranno rappresentate da un titolare o da un supplente, senza che per questo cambi il volto del consiglio.

L U Z Z A T O C A R P I . La preoccupazione è che il membro supplente non possa essere ammesso nel consiglio.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Attualmente il consiglio di amministrazione si riunisce senza che noi si sappia chi sia il supplente e chi il titolare. I rappresentanti sindacali vengono espressi in piena autonomia dalle organizzazioni; che poi sia uno o un altro, per noi è indifferente. L'emendamento, quindi, a mio giudizio è pleonastico.

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

B O N A Z Z I . L'importante è che il « sentite le organizzazioni sindacali » si riferisca alla persona — membro effettivo o supplente, non importa — purchè designata dalle organizzazioni sindacali stesse.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. In definitiva penso che l'emendamento sia improprio.

L U Z Z A T O C A R P I . Ritiro l'emendamento, dopo le osservazioni del relatore e quelle del rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

Nei concorsi per l'assunzione di operai comuni la commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri e dal funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni è sostituito dal capo agenzia. Nei depositi di generi di monopolio la commissione è composta dal dirigente e dal secondo contabile.

In mancanza o in caso di impedimento di taluno dei componenti sarà provveduto con altro funzionario, da nominarsi dalla Direzione generale, il quale, fatta eccezione per il presidente, può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico da nominarsi dalla direzione generale.

A questo articolo i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura hanno proposto i due emendamenti 7.1 e 7.2. Do let-

tura del primo, sostitutivo del secondo comma con il seguente: « Per ogni membro effettivo della commissione la direzione generale nomina un membro supplente, che interviene ai lavori in caso di assenza od impedimento del titolare ».

L U Z Z A T O C A R P I . Ci sembra più opportuno che i supplenti, che dovranno sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento, siano preventivamente nominati, come abbiamo già fatto per l'altra legge dianzi da me citata.

B O N A Z Z I . In tal modo il sostituto verrebbe scelto preventivamente e non nel momento in cui si verifica la necessità di una supplenza.

L U Z Z A T O C A R P I . Senza questa modifica si nominerebbe un funzionario che forse non conosce il problema.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento è dovuto alla preoccupazione che possa venire a mancare qualche supplente. Vedremo dopo che bisogna far ricorso a persone anche al di fuori dell'amministrazione, proprio perchè, quando si bandiscono molti concorsi, non si raggiunge il numero necessario di membri componenti delle commissioni esaminatrici. Poichè già vi sono difficoltà nel reperire i tecnici per ogni singolo concorso, l'emendamento aggraverebbe la situazione. Spetta comunque alla Commissione la decisione a tale riguardo.

L U Z Z A T O C A R P I . La Commissione ha discusso ampiamente su questo tipo di supplenza durante l'esame di una precedente legge e vi è stato un accordo generale su tale formulazione.

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente che il senatore Luzzato Carpi si riferisce ad un precedente di alcune settimane fa: in quel disegno di legge si provvedeva alla nomina con decreto ministeriale di un

comitato direttivo e si prevedeva, oltre al nominativo del membro effettivo, anche a quello del supplente in modo da assicurare continuità di presenza. Se il membro effettivo non è in grado di partecipare, si ritiene che il supplente debba essere sempre il medesimo; non si verifica così un continuo cambiamento di persone che devono prendere decisioni senza conoscere i precedenti nell'ambito dell'amministrazione.

B O N A Z Z I . Mi sembra che l'emendamento si proponga due obiettivi. Condivido quello di predisporre supplenti fin dall'inizio del concorso in modo da rendere più efficiente e tempestiva la sostituzione. L'altro riguarda invece l'esclusione del personale in quiescenza; la modifica viene poi riproposta in tutti gli articoli nei quali è prevista la possibilità di utilizzare dipendenti in quiescenza per la formazione di commissioni d'esame. Risulta anche a me che si incontrano difficoltà se si scelgono i componenti soltanto tra i tecnici dell'azienda. Sono pertanto favorevole solo alla prima parte dell'emendamento e vorrei invitare il collega Luzzato Carpi a riflettere sull'opportunità di insistere sull'esclusione del personale in quiescenza. Devono essere scelti, naturalmente, soltanto coloro che sono in grado di dare un effettivo contributo.

R I C C I , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, non stiamo decidendo sulla composizione di un consiglio d'amministrazione; è evidente che quest'ultimo è un organismo che ha una sua stabilità, un suo contenuto, suoi poteri, doveri e diritti, ed una durata prefissata nel tempo. Non si può correre il rischio di non convocarlo per l'assenza di uno dei suoi membri; è previsto pertanto un certo numero di supplenti che potrebbe essere teoricamente, ma non necessariamente, uguale a quello dei componenti effettivi: più realisticamente in un consiglio d'amministrazione composto da nove persone potrebbero esservi, per esempio, tre membri supplenti. Il componente assente non può essere sostituito quando egli rappresenta un determinato organismo;

in quest'ultimo caso può subentrare soltanto il supplente nominato da quell'organismo.

Vorrei far presente al Presidente ed al senatore Luzzato Carpi che non stiamo parlando di un consiglio d'amministrazione. Nessuna commissione d'esame può avere membri supplenti perchè deve sempre operare nella sua interezza con continuità equitativa di criteri: cioè, non è possibile sostituire durante gli esami un componente della commissione con un altro elemento che può avere tendenze, mentalità, predisposizioni diverse da quelle del titolare; si falsano altrimenti quei criteri stabiliti precedentemente dalla Commissione. Per le commissioni di esame invece non si fa ricorso al concetto di supplente; se uno dei componenti non può intervenire per cause di forza maggiore, la commissione non può esercitare la propria attività fino al ritorno del membro assente. Sulla base di queste considerazioni sono perplesso per quanto riguarda la previsione della partecipazione di supplenti.

Per coloro che rifiutano o che dichiarano di non poter accettare l'invito che è stato loro rivolto vi è l'esercizio della rinuncia immediata come avviene nelle commissioni per gli esami di maturità. Bisogna che il professore designato come commissario dichiarare immediatamente che non è disponibile; i provveditori agli studi integreranno allora la commissione con quelle persone disposte a farne parte. Tutto ciò deve avvenire prima dell'inizio delle prove, perchè dopo si crea un rapporto sinallagmatico tra gli aspiranti e le commissioni ed un'eventuale modifica può porre il candidato nella condizione di chiedere l'annullamento del concorso.

Il Ministero delle finanze propone di scegliere i componenti della commissione non solo tra i funzionari in servizio, ma anche tra il personale collocato a riposo. Si presume infatti che il pensionato abbia meno impegni di quanti ne possa avere un funzionario in servizio e sia più reperibile: vi sarebbe così la possibilità di costituire stabili commissioni esaminatrici e di evi-

tare vacanze e rifiuti. Non riesco a vedere questo contrasto, questo inquinamento che si avrebbero con la presenza di ex funzionari. Quello che conta è la qualificazione del commissario, che si richiede sia al personale in servizio che ai pensionati. I funzionari collocati a riposo offrono inoltre una garanzia: fanno solo i commissari di esame e non vengono distratti per tutta la durata del concorso da compiti di istituto.

La scelta da fare è, secondo me, la seguente: mi sembra che non si possa accogliere l'emendamento presentato dal collega Luzzato Carpi; sarei d'accordo soltanto se parlassimo di consigli d'amministrazione. Occorre poi stabilire se mantenere o meno la possibilità che vengano nominati anche ex funzionari prima dell'inizio degli esami. Su questo punto sono neutrale: se se ne fa una questione di principio non insisterò, anche se opportunità di carattere pratico consiglierebbero di far ricorso al personale collocato a riposo. Creeremo altre difficoltà, ma nulla esclude che la composizione della commissione possa essere limitata ai funzionari in servizio.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei fare due precisazioni. La prima è la seguente: nel secondo comma dell'articolo 7 si parla di mancanza o di impedimento di taluno dei componenti. Si potrebbero eliminare le parole: « in caso di impedimento », e si potrebbe stabilire che può essere scelto anche fra il personale in quiescenza colui che deve sostituire il membro assente della commissione.

Quindi già questo riguarda l'inizio delle nomine. Attualmente, per esempio, abbiamo...

BONAZZI. Dove è detto che è all'inizio?

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Questa è una norma di carattere generale; non l'abbiamo inventata noi.

Dicevo che, attualmente, abbiamo in corso 103 concorsi per 1.755 posti. Può darsi

che vi siano anche concorsi per due, tre persone e che occorran proprio quelle determinate persone qualificate. Se per fare un concorso per un certo numero di persone si prevede, magari, che sia presente il direttore dello stabilimento, ciò vuol dire bloccare la direzione di uno stabilimento, perchè il direttore è impegnato ad esaminare i concorrenti. Questo, evidentemente, non è possibile.

Al fine, quindi, di una maggiore chiarezza, anticipo un discorso che avrei dovuto fare al momento dell'esame del successivo articolo 10, che ha formato oggetto della polemica e che a me sembra sia un po' al fondo di tutto il discorso che stiamo facendo. In questo articolo si dice che « I componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione del personale impiegatizio possono, fatta eccezione per il presidente, essere scelti fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, anche in deroga dell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ». Ora, il Governo è disposto a sopprimere l'ultima parte, laddove si dice « anche in deroga... », eccetera, poichè questa si riferiva proprio a quegli impiegati della dirigenza che andarono via dalla Pubblica amministrazione con le famose « pensioni d'oro ». In questo modo, quindi, utilizzeremmo soltanto il personale che è andato normalmente in quiescenza.

Avendo anticipato quello che il Governo proporrà nel successivo articolo 10, mi sembra che le preoccupazioni dei presentatori dell'emendamento non dovrebbero più avere ragione di essere.

PRESENTE. Senatore Luzzato Carpi, ritira il suo emendamento?

LUZZATO CARPI. Signor Presidente, vorrei prima puntualizzare la questione e poi, eventualmente, decidere.

A me sembra, o almeno sembrava che fosse opportuno che la nomina dei supplenti, che sostituiscono automaticamente i titolari in caso di assenza o di impedimento, venisse fatta subito, cioè che si conoscessero subito i nomi ed i cognomi, per

far sì che i concorsi dessero anche una certa garanzia d'imparzialità; mentre la sostituzione del presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dovesse essere fatta dalla direzione generale.

Ora, se questo nostro concetto non viene mutato, non ho nulla in contrario a rivedere la mia posizione. Però non vorrei che venisse intaccata questa garanzia.

Per quanto riguarda, invece, l'altro punto, a me pare che sia una questione di etica, di opportunità non mettere nelle commissioni esaminatrici le persone in quiescenza.

A S S I R E L L I. Signor Presidente, siccome la nomina del sostituto di un membro precedentemente nominato avviene sempre prima dei concorsi, ritengo che sia difficile poterla fare *a priori* perchè, allora, bisognerebbe formare una specie di commissione ombra, nel senso che se Tizio non accetta l'incarico o non può accettarlo, lo si dà a Caio. Credo, quindi, che sia un po' pleonastico quanto viene richiesto. Se la nomina dovesse avvenire dopo l'inizio del concorso, potrei anche capirlo; ma siccome in base alle norme generali anche queste nomine in sostituzione devono avvenire prima dell'inizio del concorso, non vedo quale preoccupazione vi possa essere.

La norma generale, infatti, dice che quando la commissione è formata ci deve essere il *plenum* e che deve portare a termine il concorso. Qualora la sostituzione dovesse avvenire, invece, dopo l'inizio del concorso, si deve ricominciare tutto daccapo.

Pertanto, pur non facendone una questione di fondamentale importanza, sono anch'io del parere che sarebbe opportuno poter fare ricorso al personale in quiescenza per le ragioni poc'anzi illustrate dal senatore Bonazzi, e cioè che vi sono concorsi che richiedono tecnici specializzati che non sono molto numerosi. Prendendo personale in servizio che deve assolvere i compiti di istituto (e la cosa, in definitiva, è quella che maggiormente ci interessa, cioè il buon andamento dell'Amministrazione), corriamo il rischio che i concorsi si trascinino fino alle

calende greche. Quindi, in linea di massima, sarei del parere di ammettere nella norma che si deve far ricorso al personale ancora in servizio, ma che, qualora ciò non fosse possibile, si può usufruire dell'esperienza di quei funzionari che sono andati in pensione, quando se ne conoscano le capacità e l'intelligenza.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Dopo tutto quello che è stato detto, sintetizzando l'argomento e per raggiungere lo obiettivo che ci siamo prefissati — almeno credo —, propongo di sostituire la prima parte del secondo comma dell'articolo 7 con la seguente dizione: « Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potrà essere nominato componente della Commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, il quale... », eccetera. In questo modo abbiamo la certezza che la commissione può essere costituita con qualche funzionario in quiescenza solo nel caso che non sia possibile reperire un funzionario di pari grado fra quelli in servizio, oppure nel caso che ve ne sia uno solo e che sia impedito e che non sia opportuno utilizzarlo.

B O N A Z Z I. Fermo restando quanto ha preannunciato l'onorevole Sottosegretario in relazione all'articolo 10?

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Sì, certamente.

L U Z Z A T O C A R P I. Vorrei un chiarimento. Quando si dice: « Qualora non sia possibile », questa formula non può costituire una scappatoia?

P R E S I D E N T E. No, senatore Luzato Carpi. Dobbiamo tener conto, infatti, del comma precedente nel quale si dice: « Nei concorsi per l'assunzione di operai comuni la commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio (che è una sola persona), dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri (anch'egli è uno solo) e dal funzionario tec-

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

nico di concetto preposto alle lavorazioni ». Si tratta, quindi, di persone singole. Ora, secondo l'emendamento proposto dal senatore Ricci, se non si può disporre di una di queste persone, la direzione generale nomina un altro funzionario, il quale, fatta eccezione per il presidente, potrà essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica. Mi sembra che vi siano, in tal modo, sufficienti garanzie.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi pare, senatore Ricci, che lo scopo sia raggiunto comunque, sia con l'una che con l'altra dizione. Ad ogni modo, sono d'accordo sul suo emendamento. L'essenziale è comprendere che l'Amministrazione nomina i suoi funzionari e che provvede con funzionari in quiescenza (con la limitazione che ho preannunciato in relazione all'articolo 10) soltanto nel caso che non possa disporre di funzionari in servizio, perchè quantitativamente insufficienti (data anche la varietà dei concorsi) o perchè impediti.

B O N A Z Z I. Semplicemente per chiarezza, sarei del parere di spostare la frase « fatta eccezione per il presidente » dopo le parole: « di funzionari di ruolo ». Cioè sarebbe meglio dire: « Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, fatta eccezione per il presidente, potrà essere nominato... », eccetera.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Allora sarebbe più opportuno metterla alla fine del secondo comma, cioè dopo le parole: « fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica ».

R I C C I, relatore alla Commissione. Anche a me pare più opportuno metterla alla fine del secondo comma.

P R E S I D E N T E. L'emendamento proposto dal senatore Ricci, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 7, è del seguente tenore: « Qualora non sia pos-

sibile disporre di funzionari di ruolo, potrà essere nominato componente della commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che può essere scelto anche tra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura propongono l'emendamento 7.2 tendente ad inserire, al terzo comma dell'articolo 7, dopo le parole « altro medico », le altre: « appartenente alle strutture sanitarie pubbliche ».

L U Z Z A T O C A R P I. L'emendamento, signor Presidente, si illustra da sè.

R I C C I, relatore alla Commissione. Non ho difficoltà ad esprimere parere favorevole su questo emendamento, perchè o è il medico fiduciario o è altro medico. Però si specifica che quest'altro medico, per una certa garanzia, debba appartenere alle strutture sanitarie pubbliche.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo, anche perchè questa è un po' la falsariga che stiamo seguendo nel rinnovo dei contratti di lavoro.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 7.2, presentato dai senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 8.

Nei concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati la com-

missione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e da altro funzionario tecnico di concetto da nominarsi dal direttore dell'opificio. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle officine è sostituito dal capo agenzia.

In mancanza o in caso di impedimento di taluno dei componenti sarà provveduto con altro funzionario, da nominarsi dalla Direzione generale, il quale, fatta eccezione per il presidente, può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Nei concorsi per l'assunzione degli operai qualificati « infermieri patentati », di cui alla tabella allegata alla legge 7 giugno 1975, n. 229, la commissione esaminatrice è integrata con un medico da nominarsi dalla Direzione generale.

I concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati presso i depositi di generi di monopolio sono espletati nell'opificio che di volta in volta sarà designato dalla Direzione generale.

Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico da nominarsi dalla Direzione generale.

Per ragioni di coordinamento con il precedente articolo 7, dovremmo anche in questo articolo 8 sostituire il secondo comma secondo la norma prima proposta dal senatore Ricci.

Metto quindi ai voti un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potrà essere nominato componente della Commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente ».

È approvato.

A questo articolo era stato presentato un emendamento 8.1 da parte dei senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura, ritirato successivamente dai proponenti, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Per ogni membro effettivo della commissione la direzione generale nomina un membro supplente che interviene ai lavori in caso di assenza o di impedimento del titolare ».

Vi è, inoltre, un emendamento 8.2 proposto dai senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura, tendente ad inserire, nel terzo comma, dopo la parola « medico », le altre: « appartenente alle strutture sanitarie pubbliche ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Sempre all'articolo 8 è stato presentato un emendamento 8.3 da parte dei senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori, Dalle Mura, tendente ad inserire, nell'ultimo comma, dopo le parole « o da altro medico », le altre: « appartenente alle strutture sanitarie pubbliche ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 9.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

È approvato.

Art. 10.

I componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione del personale impiegatizio possono, fatta eccezione per il presidente, essere scelti fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, anche in deroga all'ultimo comma del-

6ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura hanno presentato un emendamento 10.1 tendente a sopprimere l'intero articolo.

L U Z Z A T O C A R P I. Ritiro l'emendamento.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Propongo di sopprimere le ultime tre righe dell'articolo che, pertanto, si concluderebbe con le parole: « in quiescenza di corrispondente qualifica ».

P R E S I D E N T E. A questo articolo è stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente a sopprimere le parole: « anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento 10.0.1 tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 10, il seguente articolo 10-bis:

Art. 10-bis.

Le commissioni esaminatrici per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio delle carriere direttive, di concetto, esecutive, sia tecniche che amministrative, ed ausiliaria di vigilanza e di anticamera, nonché per i concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così costituite:

a) Carriera direttiva - ruolo del personale tecnico:

da un Consigliere di Stato, che presiede la Commissione, e da quattro membri, dei qua-

li almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'Amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo aggiunto o Direttore di stabilimento aggiunto.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di Ispettore.

b) Carriera direttiva - ruolo del personale amministrativo:

da un Consigliere di Stato, che presiede la Commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'Amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di Ispettore.

c) Carriera di concetto - ruolo tecnico del personale dell'esercizio:

da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di Dirigente superiore tecnico, che presiede la Commissione;

da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;

da tre funzionari dell'Amministrazione, di cui due con qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo aggiunto o Direttore di stabilimento aggiunto del personale tecnico e uno con qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di Ispettore o Revisore.

d) Carriera di concetto - ruolo amministrativo del personale dell'esercizio:

da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di Dirigente superiore amministrativo, che presiede la Commissione;

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;

da tre funzionari dell'Amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di Ispettore o Revisore.

e) Carriera di concetto - ruolo degli interpreti traduttori:

da un dirigente superiore tecnico o amministrativo dell'Amministrazione, che presiede la Commissione;

da tre membri, dei quali almeno uno professore di lingue estere di scuola media superiore e gli altri funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo aggiunto o Direttore di stabilimento aggiunto.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di Ispettore o Revisore.

f) Carriera esecutiva - ruoli tecnico e amministrativo del personale dell'esercizio:

da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo aggiunto o Direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la Commissione;

da tre funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di Ispettore superiore o Vice direttore di stabilimento.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di Ispettore o Revisore.

g) Carriera esecutiva - ruolo del personale di dattilografia; carriera ausiliaria di anticamera e carriera del personale dell'esercizio di vigilanza:

da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di Ispettore capo aggiunto o Direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la Commissione;

da due funzionari dell'Amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di Ispettore superiore o Vice direttore di stabilimento.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di Ispettore o Revisore.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo articolo è stato predisposto per chiarezza, in modo che il Parlamento sia informato, anche nei particolari, sulle modalità che si seguono nella formazione delle commissioni esaminatrici. Questo emendamento è stato sollecitato, sia pure verbalmente, dalla 1^a Commissione del Senato in occasione della espressione del parere. Pertanto il Governo ha ritenuto di precisare nel disegno di legge, con il presente emendamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le qualifiche dei singoli funzionari, dei presidenti, suddivise per ogni tipo di carriera dell'Amministrazione stessa.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'articolo 10-bis.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

È approvato.

Art. 11.

L'organico degli operai specializzati e degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, come risulta modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentato, rispettivamente, di 400 e di 600 posti.

L'organico degli operai comuni di cui alla stessa tabella è diminuito di 1.212 posti.

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

Il Governo ha proposto l'emendamento 11.1 tendente a sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

« L'organico degli operai specializzati e degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, come risulta modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentato, rispettivamente, di 400 e di 1.000 posti.

L'organico degli operai comuni di cui alla stessa tabella è diminuito di n. 1.646 posti ».

T A M B R O N I A R M A R O L I ,
sottosegretario di Stato per le finanze. Questo emendamento, che è stato ampiamente illustrato in sede di discussione generale, tende ad aumentare l'organico degli operai specializzati e degli operai qualificati rispettivamente di 400 e di 1.000 posti e a diminuire l'organico degli operai comuni di 1.646 posti.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 11.1, sostitutivo dell'intero articolo 11, proposto dal Governo.

È approvato.

Il Governo ha presentato l'emendamento 11.0.1 tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 11, il seguente articolo 11-bis:

Art. 11-bis.

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 13 maggio 1975, n. 157, trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 1978.

T A M B R O N I A R M A R O L I ,
sottosegretario di Stato per le finanze. Pre-

sento la seguente nuova formulazione dell'articolo 11-bis, che è più esplicativa:

Art. 11-bis.

In relazione alle imprescindibili esigenze di servizio ricorrenti presso propri uffici, opifici o stabilimenti, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può utilizzare in mansioni di anticamera, di vigilanza o scrittura il personale operaio che a tali mansioni era adibito o era stato adibito prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Di tale facoltà l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potrà avvalersi fino a quando non sarà intervenuta la riforma dell'Amministrazione stessa.

Le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo articolo 11-bis sono già state ampiamente spiegate anche in altra sede. In breve, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato deve coprire il 15 per cento dei posti con personale appartenente alle categorie privilegiate. Poichè tale Azienda è composta in buona parte di stabilimenti, di saline, eccetera, quando assumeva un invalido, non potendolo evidentemente utilizzare nel ruolo di operaio secondo la qualifica di assunzione, lo adibiva allo svolgimento di mansioni di usciere, di vigilanza, e via dicendo, così da poterlo utilizzare in qualche modo. La legge n. 157 del 13 maggio 1957 ha vietato l'utilizzazione degli operai in mansioni diverse da quelle proprie ad un operaio, ma questo allo scopo di non far sfruttare gli operai adibendoli in altre mansioni. Poichè nel caso dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato si tratta di non sfruttare l'operaio, ma di impiegare il personale menomato in mansioni più confacenti alle sue possibilità fisiche, si è ritenuto opportuno proporre l'articolo 11-bis di cui ho dato lettura.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Mi sembra di avere capito che non è stato fissato alcun termine fino al quale l'Am-

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potrà avvalersi di tale facoltà.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Abbiamo proposto: « fino a quando non sarà intervenuta la riforma dell'Amministrazione stessa ». In sede di riforma, infatti, saranno stabiliti nuovi principi.

RICCI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, concordo sulla impostazione dell'articolo, mentre non sono d'accordo sulla opportunità di rinviare tutto alla decorrenza della riforma. È vero che c'è un impegno in ordine a questa riforma dell'Azienda, però è altrettanto vero che ne parliamo da parecchi mesi e che di volta in volta è stata sempre dedotta qualche nuova giustificazione per non presentare il progetto.

Mi rendo conto della situazione; d'altra parte mi rendo altrettanto conto che occorre del tempo per raggiungere questo obiettivo e il termine di un anno e poco più mi sembra che sia sufficiente. Tra l'altro la fissazione della data 1° luglio 1978 può costituire o un impegno a portare avanti il discorso sulla riforma, oppure l'occasione utile per riprenderlo, perchè se a quell'epoca non si sarà fatto niente si renderà necessario un altro provvedimento e in quella sede se ne discuterà.

Quindi sono contrario a fissare la decorrenza, perchè si tratta di una deroga di non poca importanza; però lasciare la data subordinata a se e a quando la riforma avverrà, mi sembra eccessivo. Sono, pertanto, per il mantenimento della data 1° luglio 1978.

Se potessimo dire, ma non si può per correttezza legislativa, « al 31 dicembre 1978 o a data anteriore, qualora da data anteriore decorra la riforma », in questo modo, però, faremmo una petizione di principio, programmatica, e non è consentito farlo nella legge, perchè non possiamo raccomandare a noi stessi una cosa che non sappiamo se faremo!

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare questo compromesso: « Di tale facoltà

l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potrà avvalersi fino al 31 dicembre 1978 ».

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi sembra una soluzione logica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 11.0.1, presentato dal Governo, nella seguente nuova formulazione:

Art. 11-bis.

In relazione alle imprescindibili esigenze di servizio ricorrenti presso propri uffici, opifici o stabilimenti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può utilizzare in mansioni di anticamera, di vigilanza o scrittura il personale operaio che a tali mansioni era adibito o era stato adibito prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Di tale facoltà l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà avvalersi fino al 31 dicembre 1978.

È approvato.

Il Governo ha presentato l'emendamento 11.0.2, tendente ad aggiungere il seguente articolo 11-ter:

Art. 11-ter.

Per gli acquisti all'estero di tabacchi greggi, articoli, materiali e macchine occorrenti per la produzione di tabacchi lavorati e per gli acquisti di materiali e macchine occorrenti per la produzione, la raccolta e la lavorazione dei sali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà assumere i relativi impegni di spesa a carico del proprio bilancio al momento del pagamento delle forniture.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. In occasione di una seduta è stato spiegato

alla Sottocommissione di questa Commissione che spesse volte l'Amministrazione dei monopoli di Stato si trova in difficoltà nel pagamento delle forniture, a causa delle variazioni valutarie che avvengono dal momento in cui si assume l'impegno di spesa e il momento in cui il materiale viene fornito ed ha luogo, quindi, il pagamento. L'articolo 11-ter proposto tende appunto a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato la facoltà di assumere gli impegni di spesa per acquisti all'estero a carico del bilancio dell'Amministrazione stessa al momento del pagamento delle forniture.

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Mi esprimo a favore dell'emendamento, come già ho fatto in sede di Sottocommissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 11.0.2, presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Il Governo ha presentato l'emendamento 11.0.3, tendente ad introdurre il seguente articolo 11-*quater*:

Art. 11-*quater*.

Il secondo comma dell'articolo 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi ».

Con il presente emendamento cominciamo l'esame di quel pacchetto di emendamenti, già preannunciati e illustrati dal rappresentante del Governo, concernenti le rivendite di generi di monopolio.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Risale ad oltre tre anni fa l'impegno assunto dal Governo, con le organizzazioni dei ri-

venditori dei generi di monopolio e con le organizzazioni sindacali dei dipendenti di questi rivenditori, di autorizzare la chiusura delle rivendite nei giorni festivi. Si tratta di una rivendicazione che ormai è stata soddisfatta per tutte le categorie commerciali compresi i panificatori, tanto che da tempo ormai nei giorni festivi non avviene più la panificazione.

Il Governo tuttavia ha nutrito delle preoccupazioni in merito a questa richiesta, perchè vuole che il servizio ai cittadini sia comunque assicurato. Ci sono state lunghe trattative da parte dell'Azienda con le organizzazioni sindacali e, a seguito delle proposte che erano state avanzate, si è arrivati alla formulazione di questi emendamenti che stabiliscono anche le modalità per sopperire alle diverse esigenze. Ricordo che il Governo ha anche risposto ad una interrogazione presentata dal senatore Pinna che sollecitava la soluzione del problema. I nuovi articoli, pertanto, prevedono che le rivendite rimangano chiuse nei giorni festivi e che, a seguito della richiesta dei titolari, su disposizione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli, su conforme parere dell'Autorità comunale e delle organizzazioni sindacali, possano osservare il riposo festivo in giornate feriali quando le stesse rivendite si trovino in Comuni con meno di 10 mila abitanti, in località di cura, soggiorno e turismo, in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi; va, però, tenuto presente che le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura in questo stesso giorno. A Roma, per esempio, un terzo delle rivendite sono site nei bar e naturalmente osserveranno la chiusura nello stesso giorno, festivo o feriale, in cui tali esercizi hanno l'obbligo di restare chiusi.

Il Governo, quindi, accettando le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali ha voluto, però, assumere le necessarie garanzie, di cui parlavo poc'anzi. A questo punto dovremmo riprendere il grosso discorso sul perchè da tempo non vengono

concesse licenze e patentini e sulla conseguente opposizione corporativa che si è detto esistere e che, pertanto, dovrebbe essere rimossa. In una recente disposizione, risalente a circa due anni fa, si era stabilito che tutte le rivendite di nuova istituzione avrebbero dovuto provvedere ad installare un distributore all'esterno o nelle adiacenze della rivendita stessa; tale norma, però, non è stata molto osservata o perlomeno non lo è stata sufficientemente. Molto discussa è stata anche la questione dei patentini verso i quali si è manifestata un'aperta ostilità, in quanto sono considerati l'antichità per l'installazione di nuove rivendite, ed in loro luogo è stata offerta l'installazione di distributori automatici i quali, si è detto, oltre a sopperire alle esigenze del servizio nei giorni festivi, sono anche utili nei giorni feriali e di sera quando le rivendite sono chiuse. Il Governo, a questo punto, per soddisfare le richieste che vengono soprattutto da circoli sportivi e culturali, da partiti politici ed altri enti, ma al tempo stesso per non creare situazioni nelle quali vengano assunti impegni che poi non si manterranno, autorizzerebbe l'installazione di distributori nei circoli e negli enti che ne facessero richiesta, attribuendone la gestione alla rivendita che ha influenza commerciale in quella zona e, per una maggiore garanzia, riservando all'amministrazione di installare, dove e quando vuole, distributori per proprio conto. La proposta si spiega perchè è evidente che l'amministrazione ha il diritto-dovere, ove lo ritenga necessario ed opportuno, di controllare e sopperire alle carenze riscontrate.

Come si vede abbiamo cercato di contemperare le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti e, al tempo stesso, di garantire il servizio senza creare turbamenti e disagi per i consumatori.

PRESIDENTE. In riferimento all'emendamento proposto dal Governo, do lettura, per maggiore chiarezza dell'articolo 1 della legge n. 1095:

« L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal capo dell'Ispet-

torato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.

Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore ».

GRASSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter dire che l'emendamento del Governo rispecchia un malvezzo ormai instaurato nel nostro paese, con il quale si tende a regolare tutto per legge senza lasciare al singolo operatore economico la facoltà di comportarsi secondo le sue esigenze e quelle del mercato. Per qualche rivenditore, per esempio, può essere più utile chiudere in un giorno feriale per motivi attinenti alla vita del quartiere o per altri motivi che comunque possono essere validi. Non vedo perchè si debba arrivare ad un punto che definirei di imbalsamazione degli operatori così come è avvenuto nel caso dei distributori di benzina, i quali nonostante l'eccesso di capacità distributiva spesso creano disagio ai consumatori venendosi a trovare tutti chiusi nelle stesse ore. Il problema potrebbe essere facilmente risolvibile con dei turni. Propongo, pertanto, un sub-emendamento tendente a sostituire alla parola « debbono », l'altra « possono ». Faccio anche notare che nel settore i lavoratori dipendenti non sono così numerosi da giustificare un intervento legislativo per tutelare il loro riposo settimanale, per cui rivolgo un appello ai colleghi affinché, sotto questo aspetto, si introduca un criterio innovativo in un paese che diventa sempre più corporativo, sempre più regolato e sempre meno efficiente.

ASSIRELLI. Sono d'accordo con il senatore Grassini per il semplice fatto che stiamo passando da un sistema di monopolio ad un sistema di regolamentazione di normale commercio. In effetti, se vogliamo adeguarci alla Comunità, quello dei tabacchi non va

più considerato un monopolio e, a mio avviso, la vendita va regolamentata con le licenze, come qualsiasi altra vendita. Si è parlato del problema della benzina, ma vi è anche quello dei giornali; domenica scorsa in un centro abitato su 10 edicole una sola era aperta. In questo modo arriviamo al punto in cui le leggi si fanno per le categorie e non per il servizio che tali categorie devono svolgere e questo, a mio avviso, è assurdo. Ha ragione il senatore Grassini quando dice che noi regolamentiamo tutto per essere meno efficienti. Per tornare al problema della benzina, spesso si rimane a piedi, a meno che non si incontri un rivenditore compiacente o non si ricorra alla solita dattatura, infrazione quest'ultima di piccola entità in questo caso, ma che dimostra, tuttavia, che alcune leggi non giovano al cittadino come dovrebbero. In tutti i campi noi teniamo conto delle categorie e non del pubblico interesse: nella scuola le leggi sono per gli insegnanti e non per gli studenti, nei trasferimenti le leggi servono i funzionari non lo Stato e via di seguito. In tutti i campi guardiamo sempre al particolare, mai al generale.

L U Z Z A T O C A R P I. Vorrei chiedere al Sottosegretario se l'emendamento è frutto di una contrattazione con le organizzazioni sindacali.

A S S I R E L L I. Ma le organizzazioni sindacali non rappresentano tutti i cittadini e noi vorremmo che si pensasse anche ai cittadini.

B O N A Z Z I. Mi pare che il senso della proposta non sia quello di consentire, a chiunque lo voglia, l'apertura durante tutta la settimana, ma quello di consentire a ciascuno di scegliere il giorno che desidera per il riposo settimanale.

È una soluzione — mi consenta il senatore Assirelli — privatistica e, formulata in questi termini, risulta dettata nell'interesse principalmente della categoria. Quanto meno la scelta dovrebbe essere verificata da chi è portatore di un interesse che supera quello della categoria.

Il senatore Grassini propone di generalizzare ciò che nelle proposte del Governo viene previsto soltanto per le rivendite site nei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Su questo punto vorrei conoscere anch'io le motivazioni che hanno indotto il Governo a prevedere la possibilità di una scelta contrattata, diciamo regolata, a seconda dell'interesse pubblico, in modo da conciliare l'interesse pubblico con quello del rivenditore, per i Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti e non anche per quelli con una popolazione superiore.

G R A S S I N I. Desidero ribadire che il senso della mia proposta non è quello di sancire una obbligatorietà, ma di liberalizzare, lasciando la facoltà di esercitare il diritto di scelta non all'interesse privato ma al mercato, perchè molto spesso questo è formato dall'incontro della domanda e dell'offerta.

B O N A Z Z I. Tenendo conto anche dell'interesse della collettività.

G R A S S I N I. Certamente, ma io credo che nessuno più del mercato serva meglio la collettività. Questa è la differenza, senatore Bonazzi, tra la sua posizione e la mia.

B O N A Z Z I. Nel campo cinematografico, ad esempio, riceviamo quello che lo stesso circuito cinematografico ritiene di darci, non quello che vuole la collettività.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei precisare ai colleghi che la richiesta pervenutaci, non da oggi ma da molto tempo, proviene da una categoria di lavoratori autonomi che svolgono un'attività commerciale.

A S S I R E L L I. Ed anche un pubblico servizio!

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Molti altri lavoratori hanno una concessione da parte dello Stato e svolgono quindi un pubblico

servizio; tuttavia le loro attività sono regolamentate da determinate norme.

Vi è anche un fatto interno alla categoria dei commercianti in genere, e cioè che molte rivendite di tabacchi non hanno solo la licenza di vendita dei tabacchi e del sale, ma hanno anche la licenza di vendita di altri beni. È fatale che questo determini una concorrenza nei confronti dei negozi che trattano quegli oggetti specifici e che rimangono chiusi la domenica; ed infatti si è creata una conflittualità anche a livello di commercianti. La stessa confederazione del commercio ha fatto più volte presente questo problema specialmente per quanto riguarda le città. Sappiamo, per esempio, che le città, in particolare quelle grosse, come Roma, Torino, Milano o Genova, in certi periodi, specialmente d'estate, sono deserte e se le rivendite di tabacchi dovessero rimanere aperte nei giorni festivi sarebbe per soddisfare soltanto qualche avventore. Noi tendiamo, quindi, a regolamentare una richiesta che anche al Governo è sembrata giusta. La esigenza di assicurare comunque il servizio mi pare che sia stata tenuta presente dal Governo, chiedendo una contropartita ai commercianti e in questo caso ai tabaccai.

Ma non è immaginabile, onorevoli colleghi, che, dopo avere regolamentato addirittura l'attività dei panificatori (quindi di un genere di prima necessità, per cui se un panificatore si rifiuta di panificare può vedersi il forno requisito dall'autorità perchè non può mancare questo bene primario), questo settore non possa essere in qualche modo disciplinato, tanto più che, per quanto riguarda le città, le forme alternative di servizio già vi sono con altri tipi di negozi siti nello stesso ambito. Per quanto concerne i Comuni minori o quelli di un certo interesse turistico, proprio perchè in essi i negozi non stanno chiusi la domenica...

PRESIDENTE. Con l'ultima legge non più: restano aperti solo in concomitanza dei mercati.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Questo avvalora maggiormente la mia tesi, nel senso

che se tutti i negozi sono chiusi, non è giusto che debbano rimanere aperti solo i tabaccai.

È vero, senatore Grassini, che sono pervenuti telegrammi di proteste e di minacce, ma non è che la volontà del Governo sia stata in alcun modo influenzata da questi telegrammi. La nostra iniziativa scaturisce da una convinzione maturata anche nel corso delle discussioni avute con le organizzazioni di categoria e con i dipendenti. Dico dipendenti, perchè non è vero che in questo settore non esista personale dipendente; ma anche se si trattasse solo di titolari, non capisco perchè il lavoratore autonomo debba prestare servizio il giorno festivo quando tutti i cittadini si godono un giorno di libertà.

Si dice che il servizio deve essere comunque assicurato: su questo siamo d'accordo e mi pare di aver detto in apertura del mio intervento che tale assicurazione l'abbiamo chiesta. L'Amministrazione dei monopoli si è addirittura riservata di installare essa stessa, ove fosse necessario, dei distributori. A questo punto, quindi, rimane solo un fatto di principio che investe addirittura (non credo di esagerare nel dire ciò) un problema di carattere costituzionale, vale a dire se sia giusto che molti cittadini, i quali svolgono pure un'attività in concessione o producono beni di prima necessità, debbano godere della chiusura nei giorni festivi e i tabaccai, invece, sebbene garantiscano anche altrimenti il servizio, non possano godere dello stesso diritto.

Dopo queste considerazioni, non posso che rimettermi ovviamente alla volontà del Parlamento.

GRASSINI. Nessuno vuole costringere le rivendite dei generi di monopolio a rimanere aperte nei giorni festivi. Io dico: lasciamo loro la facoltà di scegliere, nel senso che possono, e non debbono, rimanere chiuse.

LONGO. Sono d'accordo con gli emendamenti proposti dal Governo perchè credo che l'unico modo per regolamentare la materia sia quello di disciplinarla con un provvedimento, altrimenti avremo il caos. Se doves-

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

se passare la proposta del senatore Grassini avremmo un conflitto tra tutte le rivendite di tabacchi e non faremmo (ammesso che di questo si tratti) l'interesse del cittadino, perchè questi, non sapendo quali rivendite sono aperte, sarebbe vittima dell'inconveniente che ha citato poc'anzi il senatore Assirelli.

Io sono favorevole alla chiusura nei giorni festivi di tutte le rivendite di generi di monopolio ed anche di giornali. Non vedo cosa ci sia di grave se la domenica il giornale non esce e il cittadino non legge il quotidiano.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. A livello europeo siamo rimasti gli unici con il settimo numero!

GRASSINI. Ma il nostro è anche il paese che vende meno giornali!

BONAZZI. Si tratta di due esigenze completamente diverse!

ASSIRELLI. In definitiva, se rimasero chiuse tutte le rivendite di tabacchi sarebbe una buona cosa per la salute pubblica!

BONAZZI. Tutto considerato, mi sembra che la soluzione proposta dal Governo sia la più saggia; potrà comportare qualche inconveniente, ma questo sarà facilmente ovviato con l'installazione delle macchinette automatiche.

ASSIRELLI. Vorrei dire che dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario in merito all'argomento, anch'io accetto l'emendamento proposto dal Governo.

PINNA. Concordo con la tesi del Governo, sia perchè occorre regolamentare la materia, sia perchè non è vero che la maggioranza delle rivendite nelle grandi città non abbia dipendenti. I dipendenti ci sono e quindi vanno trattati come tutti gli altri lavoratori.

PRESDENTE. Prego il relatore di volere esprimere il suo parere sull'emenda-

mento del senatore Grassini e su quello del Governo.

RICCI, relatore alla Commissione. Chiedo scusa se dopo un così ampio dibattito non potrò limitarmi ad esprimere un semplice parere.

Intanto debbo illustrare le motivazioni che giustificano l'impostazione degli emendamenti proposti dal Governo. Perchè è necessario l'emendamento indicato col numero 11.0.3? Perchè esiste una precedente legge, che in ogni caso resterebbe in vigore, creando un contrasto tra una norma che prevede certe modalità di chiusura delle rivendite ed una norma successiva che lascia alla libertà degli operatori la facoltà di prefissare i turni del riposo settimanale. Questa è la prima motivazione da un punto di vista giuridico.

Da un altro punto di vista giuridico vi è da dire che il titolo III della Costituzione — Rapporti economici —, dopo avere sancito che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, stabilisce all'articolo 36 che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Non è vero, peraltro, che le rivendite di monopoli siano gestite soltanto dai gruppi familiari. Le grandi rivendite nelle stazioni ferroviarie e nei grossi centri molto spesso sono gestite da titolari con dipendenti, perchè proporzionalmente al volume di affari della rivendita si sviluppa collateralmente, nello stesso esercizio, un eguale volume di affari per articoli che non hanno nulla a che vedere con i generi di monopolio.

Ed allora l'emendamento proposto dal Governo pone un punto fermo, a mio avviso, cioè fa un'affermazione di principio: anche questa categoria di lavoratori ha diritto al riposo festivo in base all'articolo 36 della Costituzione. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, ma bisogna guardare le cose dal punto di vista e del rivenditore e del consumatore, al fine di vedere se il complesso delle norme elaborate contemperino le esigenze degli uni e degli altri. Dunque, dal punto di vista del rivenditore questa è una norma giusta che permette alle categorie commerciali di acquisire il diritto al riposo domenicale come per tutti gli altri cittadini. Credo sia

sotto gli occhi di tutti che nelle nostre città — non so se ciò avvenga anche nei piccoli Comuni — le rivendite di sigarette, che rappresentano sì un'entrata per il patrio Governo, ma che sono pur sempre un genere voluttuario, la domenica rimangono aperte al consumatore.

Credo abbiate appreso l'altro ieri la notizia di un avvocato di Genova che ha chiesto alla Magistratura il sequestro di tutte le produzioni dei monopoli perchè le ritiene un attentato alla salute pubblica e l'incriminazione del Ministro della sanità per mancata difesa della salute pubblica. Il magistrato ha demandato la questione ai giudici di Roma, per competenza territoriale.

Dunque, non possiamo nascondere a noi stessi che la domenica, mentre rimangono chiusi i negozi di generi alimentari, che vendono beni di primaria necessità rispetto al fumo, le tabaccherie invece rimangono aperte. Perchè allora questa norma? Perchè normalmente il cittadino e la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti fa coincidere il riposo settimanale con la domenica, tant'è vero che abbiamo approvato una legge per abolire talune festività infrasettimanali. Purtroppo, permane ancora questa situazione atipica che ora dobbiamo far rientrare nella norma.

Quindi, stabilire che il riposo settimanale deve coincidere con la giornata festiva, rappresenta da questo punto di vista il riconoscimento a queste categorie di lavoratori, autonomi o subordinati che siano, di godere del riposo settimanale nello stesso giorno in cui ne godono tutti gli altri cittadini ed in tal modo si spiega questa norma.

Inoltre, come ha osservato l'onorevole Sottosegretario, si pone con questa disciplina un freno ad una sleale concorrenza nell'ambito delle stesse categorie commerciali, in quanto coloro che non hanno aggregato al proprio esercizio una rivendita di generi di monopolio si vengono a trovare svantaggiati rispetto ai concorrenti e quindi spesso sono tentati a mantenere aperto il negozio anche di domenica, per non lasciare ai soli negozianti di generi di monopolio la possibilità di vendere nel giorno festivo anche altri prodotti, quali la carta per scrivere, i francobol-

li, i detersivi, penne, matite, quaderni, carta per corrispondenza, cartoline ed altro ancora. Cосicchè ognuno ricerca la possibilità di rimanere aperto fino al limite consentito ed anche oltre per poter guadagnare, nel corso di quella giornata festiva, anche quello che diversamente non gli sarebbe consentito di lucrare.

Quindi, dal punto di vista del venditore, questa è una disciplina che finalmente riconosce a una categoria commerciale il diritto al riposo festivo come è riconosciuto a tutti quanti gli altri cittadini ed elimina un'occasione di distorsione nel commercio.

Non fermandoci poi esclusivamente a questo aspetto del problema, la norma prevede anche una serie di ipotesi a favore del consumatore, illustrate negli articoli successivi. Ma anche se queste ipotesi non fossero contemplate, come il cittadino deve ora comprare il pane il sabato mattina, cioè fino alle 14, ora in cui chiudono gli esercizi pubblici — e la stessa cosa avviene per la pasta e gli altri generi alimentari — altrettanto può fare con i generi di monopolio interessati dal provvedimento che stiamo discutendo.

Con questa proposta si conciliano sia gli interessi del rivenditore che quelli del consumatore: se invece lasciassimo la disciplina alla libera iniziativa delle parti, avremmo una pluralità di discipline diverse che farebbero del nostro paese una repubblica non secondo il dettato della Costituzione, ma secondo il volere di ciascuno.

D'altronde il principio dell'articolo 4-*quarter* è temperato dalle disposizioni contenute negli articoli successivi, i quali sanciscono la possibilità di vendita nelle località termali, in quelle di turismo e in tutti i posti di affluenza domenicale, dove evidentemente non sarebbe possibile fare diversamente. È bene precisare, inoltre, che questa categoria di rivenditori non è assimilabile *in toto* a quella dei normali commercianti, in quanto vendono prodotti provenienti da una fornitura fatta dallo Stato. Quindi, in qualche misura, come abbiamo visto per i concorsi, anche per le rivendite di generi di monopolio bisogna sottostare a talune normative caratteristiche della Pubblica amministrazione. In considerazione di ciò, io prego la Commis-

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

sione di voler superare tutte queste perplessità, fermo restando che si tratta di una antica rivendicazione: non è che ci si debba ora attenere ai pochi telegrammi che abbiamo ricevuto e che, ripeto, rappresentano una legittima rivendicazione fatta al Parlamento, ben diversa da quella avanzata da alcune organizzazioni sindacali, che hanno scritto « diffidiamovi » dall'iniziare l'esame del tale provvedimento senza averci prima sentito. Diffidarci, da che cosa poi non so; questa è prevaricazione, è segno di scarso rispetto dei poteri e delle funzioni del Parlamento, nell'ambito delle sue sfere di competenza. Questi, invece, si sono limitati a sollecitare che anche per loro ci sia la possibilità di riposarsi la domenica. Quindi sono favorevole.

GRASSINI. Signor Presidente, sarò l'unico a votare il mio emendamento, ma non posso ritirarlo, perchè si tratta di una questione di principio. Pertanto lo mantengo, anche se riconosco che le argomentazioni addotte dal senatore Ricci sono fortissime.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento presentato dal senatore Grassini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11-*quater*.

GRASSINI. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 11-quinques.

L'articolo 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, è sostituito dal seguente:

« Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'Ispet-

torato compartimentale dei monopoli, sentita l'Autorità comunale e la Federazione italiana tabaccai:

1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;

2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;

3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.

Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.

I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.

A questo articolo i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura hanno presentato un emendamento 11.0.4/1 sostitutivo delle parole « la Federazione italiana tabaccai » con le altre: « l'organizzazione provinciale di categoria maggiormente rappresentativa ».

LUZZATO CARPI. Devo precisare un errore contenuto nell'emendamento: si deve parlare di organizzazione « nazionale » e non provinciale di categoria maggiormente rappresentativa.

Inoltre chiedo se è possibile presentare un altro emendamento, nel senso di aumentare da 10.000 a 40.000 gli abitanti di cui al punto 1) del primo comma. A giustificazione di questa mia richiesta si tenga presente che in tutta la provincia di Milano non si troverebbe una tabaccheria aperta.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole al primo emendamento del senatore Luzzato Carpi. Per quanto riguarda il secondo, invece, non può essere d'accordo per tutti i motivi che sono stati spiegati poc'anzi. La sua proposta, senatore Luzzato Carpi, tende a riaprire il discorso; non solo,

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

ma si ricordi che la tendenza era di fissare il limite massimo a 5.000 abitanti e siamo arrivati a 10.000 dopo lunghe discussioni ed è stato il massimo che siamo riusciti ad ottenere. Modificando il testo, daremmo la stura a tutta una serie di problemi e si darebbe l'impressione di voler approvare un provvedimento fatto su misura per alcune zone e non per altre.

GRASSINI. Signor Presidente, permette che ponga una domanda al senatore Luzzato Carpi? Esistono altre organizzazioni di categoria oltre la FIT? Perché se per caso non esistessero, faremmo opera scissionista e antiunitaria.

LUZZATO CARPI. Da noi ce ne sono almeno due; per le altre zone non saprei rispondere.

GRASSINI. Comunque, almeno un'altra ce n'è. Quindi ritiro la mia osservazione.

RICCI, *relatore alla Commissione.* Per un mio personale debito intendo fare una dichiarazione che resti a verbale.

Ero favorevole alla primitiva dizione non tanto e non solo per i buoni rapporti che mi legano alla Federazione italiana tabaccai, la quale sostanzialmente ha organizzato i rivenditori, ma perchè obiettivamente è l'organizzazione rappresentativa di questa categoria. Comunque, anche per venire incontro alla richiesta avanzata dal senatore Grassini, esiste certamente anche un'altra organizzazione, pur se di proporzioni molto limitate. In definitiva sono favorevole all'emendamento dei senatori Luzzato Carpi ed altri.

LUZZATO CARPI. Non insisto sull'emendamento al punto 1) dell'articolo aggiuntivo 11-*quinquies*.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento sostitutivo delle parole « la Federazione italiana tabaccai » con le altre: « l'organizzazione nazionale di categoria mag-

giormente rappresentativa », presentato dai senatori Luzzato Carpi ed altri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11-*quinquies*, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-*sexies*:

Art. 11-*sexies*.

Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'Autorità comunale e la Federazione italiana tabaccai.

Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta giorni.

A questo articolo i senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signori e Dalle Mura, in analogia a quanto approvato all'articolo precedente 11-*quinquies*, propongono di sostituire le parole « la Federazione italiana tabaccai » con le altre: « l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11-*sexies*, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-*septies*:

Art. 11-*septies*.

La installazione di distributori automatici di sigarette è ammessa, oltre che da par-

te dell'Amministrazione dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:

1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;

2) su conforme autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere della Federazione italiana tabaccai.

Il Ministro delle finanze con suo decreto stabilisce l'eventuale sovrapprezzo per le vendite effettuate mediante distributore automatico.

È stato inoltre presentato dai senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Signoni e Dalle Mura un emendamento 11.0.6/1, sostitutivo dell'emendamento del Governo. Ne do lettura:

« La installazione di distributori automatici di sigarette può essere effettuata, oltre che dall'Amministrazione dei monopoli di Stato dove lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio, sentite le organizzazioni provinciali dei tabaccai maggiormente rappresentative, solo dai rivenditori di generi di monopolio:

a) all'esterno delle rivendite o nelle loro immediate adiacenze;

b) nell'interno di pubblici esercizi siti nella zona d'influenza commerciale della rivendita interessata.

La installazione dei distributori automatici di cui al comma precedente è autorizzata dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, sentita l'organizzazione provinciale di categoria maggiormente rappresentativa ».

L U Z Z A T O C A R P I . Si tratta di una formulazione migliore dal punto di vista estetico. Sono invece contrario all'ultimo comma dell'emendamento governativo perchè ritengo che non vi debba essere un so-

vraprezzo; non c'è infatti necessità di ulteriore personale ed il servizio dovrebbe quindi costare di meno.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Ritengo che si debba preferire il testo del Governo; proporrei, però, di sopprimere l'ultimo comma sul quale ho delle perplessità.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero delle finanze può autorizzare, come del resto è successo per la compagnia dei *wagons lits*, un eventuale sovrapprezzo; non si tratta pertanto di un'innovazione. Si prenderà però questa decisione soltanto se sarà necessario. Vorrei far presente che le trattative non sono state molto semplici: si è parlato di sacrifici, di investimenti da fare e di rischi.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Abbiamo approvato una serie di norme che favoriscono i venditori; anche l'ultimo comma dell'emendamento governativo determina indirettamente un aumento del prezzo, a danno dei consumatori.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo aspetto non riguarda i titolari di patentini ma i distributori, i quali hanno costi di manutenzione in bianco. L'argomento non è strettamente legato alla chiusura festiva perchè l'installazione del distributore consente, durante l'orario di chiusura, l'approvvigionamento anche nei giorni feriali; ciò comporta evidentemente un miglioramento del servizio da parte del tabaccaio. È stato addirittura fatto questo esempio, relativamente alle farmacie, se si va fuori orario si deve pagare un sovrapprezzo.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. C'è il servizio notturno.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. La Commissione deve conoscere la ragione per la quale è stato inserito questo comma, che attiene alla facoltà del Governo di stabilire il sovrapprezzo in caso di motivata neces-

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

sità, come del resto è avvenuto in passato in altri settori. Mi rimetto comunque alle decisioni della Commissione.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo un'attenta rilettura devo dire che a mio giudizio l'emendamento del senatore Luzzato Carpi modifica semplicemente la struttura formale della norma, ma il contenuto rimane lo stesso. Per quanto concerne la soppressione, al punto 2) dell'articolo 11-*septies*, della dizione « in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative », non sono d'accordo perchè ritengo che l'articolo debba essere interpretato nel senso che o si può rilasciare il patentino, oppure, in sostituzione di questo, si deve consentire l'installazione di distributori automatici. Sarei del parere, quindi, di conservare la dizione del Governo che permette di non incrementare i rilasci di nuovi patentini, se non nei casi di assoluta necessità e di sopprimere, invece, l'ultimo comma dell'articolo 11-*septies*, proposto dal Governo.

L U Z Z A T O C A R P I. Sono d'accordo.

B O N A Z Z I. Anch'io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti il sub-emendamento proposto dal senatore Luzzato Carpi tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 11-*septies*, punto 2), proposto dal Governo, le parole « della Federazione italiana tabaccai », con le altre: « dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa », in analogia con quanto già fatto per i precedenti articoli aggiuntivi 11-*quinquies* e 11-*sexies*.

È approvato.

Il senatore Ricci propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 11-*septies*.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il suddetto subemendamento soppressivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11-*septies* (emendamento 11.0.6), quale risulta con i sub-emendamenti testè approvati.

È approvato.

Do ora lettura dell'emendamento 11.0.7 proposto dal Governo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*octies*.

Per far fronte alle particolari, rilevanti esigenze organizzative, di produzione e di commercializzazione dei generi di monopolio, determinate dal diverso regime in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato opera attualmente, in armonia con le direttive comunitarie, nonchè degli adempimenti connessi alle fasi di armonizzazione fiscale delle tariffe, la corresponsione del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui alla legge 3 luglio 1970, numero 483, e successive modificazioni, è estesa, a titolo di compenso per il maggior impegno continuativo, a tutto il personale, compreso quello delle qualifiche dirigenziali, che presta servizio presso l'Amministrazione stessa.

Il premio di cui sopra è escluso dal novero dei trattamenti economici accessori che concorrono al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

L'articolo 20 della legge 15 novembre 1973, n. 734 è abrogato.

La misura del premio per le qualifiche non previste dalla tabella allegato A alla legge 3 luglio 1970, n. 483, è determinata con le modalità di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Con le stesse modalità saranno rideterminate le misure del premio nei confronti della generalità del personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione alla finalità incentivante dell'emolumento, all'esigenza della maggior produzione ed alla funzionalità delle diverse qualifiche.

Al personale di cui al quadro N della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applica l'esclusione prevista dall'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, gli emendamenti 11.0.7 e 11.0.8 riguardano una materia completamente diversa da quella che tratta il provvedimento in discussione, la quale richiede indubbiamente un approfondimento — come suggerisce la stessa Commissione bilancio — in relazione a situazioni analoghe di altre amministrazioni.

Ora, il problema in essi affrontato, senza dubbio, esiste; ma il farlo in appendice ad un provvedimento che tratta tutt'altro argomento, introduce un ulteriore elemento di complessità che forse può far ritardare il varo del provvedimento stesso. Inoltre, approvare ora tali emendamenti significa procedere senza avere a disposizione tutti gli elementi necessari per una valutazione completa delle conseguenze che ciò comporta.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Gli elementi glieli posso fornire io, senatore Bonazzi.

B O N A Z Z I. Mi risulta, altresì, che quest'argomento è connesso ad un confronto che si deve svolgere fra l'Amministrazione dei monopoli e le organizzazioni sindacali di categoria, e che consentirebbe di collegare il premio con la definizione delle qualifiche funzionali.

Ciò detto, non ritiene il Governo che sia preferibile non insistere perchè questo tema venga affrontato in questa sede, e sia più opportuno presentare al più presto un altro disegno di legge, consentendoci di fare una riflessione più ponderata su una materia che, come ci ha fatto rilevare anche la 5^a Commissione, merita una valutazione più ponderata di quella che può essere fatta in appendice a questo provvedimento, che già di per sé è stato, nonostante tutto, abbastanza laborioso?

B U Z I O. Signor Presidente, io sono contrario a questo rinvio. Dal momento che nella precedente seduta ho ritirato dei miei emendamenti, che riguardavano lo stesso argomento, desidero che sia esaminato, e mi auguro approvato, l'emendamento presentato dal Governo.

L U Z Z A T O C A R P I. A nome del Gruppo socialista devo dire di avere grosse perplessità in ordine all'articolo in esame che, tuttavia, potrebbero essere fugate qualora l'onorevole Sottosegretario chiarisse meglio alla Commissione le intenzioni dell'Amministrazione in merito ai criteri stabiliti per la ripartizione dei maggiori compensi.

In particolare, desidererei avere assicurazione che detti fondi vengano ripartiti previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Se i chiarimenti che ci verranno da parte del Governo saranno soddisfacenti, a nome del mio Gruppo dichiaro che voterò a favore.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Preciso dunque alla Commissione che, attualmente, il premio per l'incremento del rendimento industriale viene erogato alle categorie del personale salariato e del personale impiegatizio; il premio viene però contenuto entro i limiti di un tetto massimo, stabilito quando l'assegno perequativo è stato reso pensionabile; oltre quel limite non si può andare, anche se il premio risulta essere meritato da parte dei lavoratori.

Questo è la prima osservazione da fare sull'argomento. La seconda riguarda il personale dirigente che si divide in varie categorie: primi dirigenti e dirigenti superiori, i quali percepiscono lo straordinario ma non il premio di cui trattasi; dirigenti superiori generali, i quali non percepiscono nè lo straordinario nè il premio.

Vi è da precisare che i 984 milioni annui relativi ai maggiori compensi di cui all'emendamento 11.0.8 in discussione sono così suddivisi: 550 milioni a favore del personale salariato...

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

LUZZATO CARPI. Mi scusi se la interrompo, onorevole Sottosegretario, ma proprio su questo punto noi non siamo d'accordo, in quanto questi 550 milioni sono da suddividere a favore di 12.550 persone!

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Forse è bene che io completi la mia esposizione, senatore Luzzato Carpi, in modo che ella possa giudicare sulla base di tutti i dati che fornirò.

Va chiarito che la cifra di 550 milioni costituisce un'aggiunta rispetto a quanto già ora il personale salariato ed impiegatizio percepisce; pertanto, questi 550 milioni costituiscono una maggiorazione rispetto a quanto già previsto.

A tale cifra vanno aggiunti, in particolare, 283 milioni destinati al personale impiegatizio dei gradi più bassi e 135 milioni (comprensivi di premio e straordinario) destinati al personale dirigente dei monopoli e delle manifatture.

La risposta alle perplessità del senatore Luzzato Carpi è contenuta nel penultimo comma dell'articolo 11-*octies* proposto dal Governo e stilato — parola per parola — in accordo con le organizzazioni sindacali; in esso si dice che con le modalità di cui al primo comma « saranno rideterminate le misure del premio nei confronti della generalità del personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione alla finalità incentivante dell'emolumento, all'esigenza della maggior produzione ed alla funzionalità delle diverse qualifiche ».

Confermo che con l'inclusione di tale comma nell'articolo 11-*octies* si è raggiunta un'intesa globale anche con i sindacati.

LUZZATO CARPI. A me risulta il seguente piano di riparto sul quale non sono d'accordo i sindacati: 283 milioni, da suddividere a favore di 924 persone; 135 milioni costituiscono l'ammontare del premio a favore del personale dirigente e vanno suddivisi tra 90 persone. A tale cifra vanno aggiunti 16 milioni che vanno corrisposti a 9 persone come compenso per lavoro straordinario.

Vi sono poi 550 milioni che vanno suddivisi tra 12.500 persone appartenenti alla categoria dei salariati.

Sulla base di queste cifre a me pare che esistano delle grosse disparità di trattamento; sono comunque pronto a rivedere la mia posizione se l'onorevole Sottosegretario chiarirà che la suddivisione di queste somme potrà essere variata dopo una nuova consultazione delle organizzazioni sindacali.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Nell'attuale situazione gli impiegati ed i salariati, come ho detto, hanno già il premio di produzione.

I dirigenti non percepiscono invece nessun premio di produzione, mentre parte del personale direttivo fruisce del solo straordinario; i 16 milioni citati dal senatore Luzzato Carpi servono, per l'appunto a concedere lo straordinario anche ai dirigenti che ora non l'hanno, mentre i 135 milioni sui quali si incentrano — a quel che ho capito — le preoccupazioni del Gruppo socialista sono destinati a dare a tutti i dirigenti il premio di produzione, similmente a quanto già disposto a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dello stesso personale del Ministero delle finanze.

Intorno a tale questione vi sono state molte riunioni con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ma bisogna anche dire che numerose sono state le riunioni di protesta, sia pure più contenute e composte, fatte dai dirigenti dei Monopoli sia a livello centrale che periferico. Costoro, infatti, si trovano in uno stato di forte disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti statali loro pari grado i quali, per legge, già godono di questo premio.

In questa situazione che cosa si è pensato di fare? Per il 1977, e solo per tale anno, è prevista un'ulteriore spesa di 833 milioni rispetto ai miliardi che già vengono erogati a favore degli operai e dei salariati, mentre sono stati riconosciuti a favore dei dirigenti certi diritti già acquisiti dal personale pari grado appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato a mezzo di legge.

Attualmente si sta anche predisponendo il nuovo contratto per talune categorie di per-

sonale e proprio in tale occasione i sindacati hanno detto: chi ci garantisce che nella formulazione del contratto, se si rivedranno gli importi e si dovranno quindi aumentare le previsioni dei capitoli di bilancio, sia riesaminata tutta la materia? Proprio per tener conto di tale esigenza si è pervenuti alla formulazione del penultimo comma dell'articolo 11-octies — emendamento 11.0.7 — nel quale si è prevista la rideterminazione, come ho già detto, delle misure sul premio nei confronti della generalità — sottolineo questa parola — del personale.

Pertanto questa norma ci consentirà — al momento della firma del contratto che stiamo discutendo ed a valere da quando nel contratto stesso verrà stabilito — di tener conto della esigenza di apportare le necessarie variazioni alle previsioni di bilancio onde permettere una eventuale rideterminazione del premio di cui trattasi.

Se oggi la Commissione decidesse in senso negativo nei confronti della spesa di 135 milioni destinata ai dirigenti, sottoponendo costoro — oltre tutto — ad una mortificazione che certamente non meritano — verrebbe contemporaneamente a negare gli 833 milioni previsti a favore dei salariati e degli impiegati dei gradi inferiori ed il Governo, prima che la Commissione si esprima sull'emendamento proposto, ha il dovere di sottolineare l'opportunità di una votazione favorevole che rappresenterebbe un giusto riconoscimento nei confronti dei dirigenti, tenuto conto di quanto, fino a questo momento, essi non hanno avuto rispetto a loro pari grado di altre Amministrazioni nonché degli altri lavoratori dei monopoli di Stato, ai quali verrebbe concesso un primo acconto rispetto ai premi incentivanti che saranno stabiliti sulla base del nuovo contratto.

Ripeto che, in rappresentanza del Governo, insisto per l'accoglimento favorevole della proposta avanzata, in quanto non è più possibile continuare a mortificare ingiustamente i dirigenti dei monopoli senza, peraltro, perseguire da parte dell'Amministrazione dello Stato dei vantaggi economici.

B O N A Z Z I . Si tratta di problemi che andrebbero affrontati nell'ambito di una riforma generale del settore!

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema vero è che ogni qual volta dobbiamo aumentare di una lira il trattamento economico ai dipendenti dello Stato dobbiamo fare una legge! Il senatore Bonazzi parla di una riforma; se questa fosse stata fatta e fossero stati quindi stabiliti e ristrutturati i gradi del personale, noi saremmo comunque chiamati, volta per volta, a decidere per legge sui miglioramenti economici, a meno che non ci svincolassimo dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Non mi sembra dunque che tale obiezione, al momento, possa essere considerata valida!

A S S I R E L L I . Ritengo, signor Presidente, che il problema del quale stiamo discutendo sia da inserire in un contesto più ampio, tenendo conto che lo Stato, impostando determinate lavorazioni di tipo industriale, rimane pur sempre legato — per quanto concerne il trattamento del personale — a forti limitazioni; infatti, per uguali situazioni esistenti nel settore privato, tale trattamento è molto, direi del tutto, diverso.

Se noi non vogliamo che i monopoli di Stato diventino una « sanguisuga » in grado solo di succhiare dalla comunità nuove energie senza nessun vantaggio per la comunità stessa, io ritengo che noi dobbiamo far sì che, soprattutto il personale dirigente, sia qualificato. Cioè abbia una qualificazione tale su cui siano spronate a rimanere e ad accedere in questo ramo persone che hanno numeri, riconosciute qualifiche e sicure capacità.

Ora, non si può rinviare. A mio avviso c'è già una situazione anomala: i dirigenti oggi sono trattati, in effetti, peggio dei subordinati rispetto a un istituto che già esiste. Questo non è altro che un tampone, siamo d'accordo; d'altra parte quel paragrafo che abbiamo letto prevede che nella rideterminazione della misura dei premi nei confronti della qualifica professionale tutto verrà ridiscusso. Dichiaro, pertanto, che voterò a favore dell'emendamento.

B O N A Z Z I . Non insisto per il rinvio, ma confermo le riserve espresse sul modo come anche questa soluzione, che pure è so-

stenuta da ragioni valide, viene introdotta Annuncio, quindi, l'astensione del Gruppo comunista.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Anch'io ero rimasto sorpreso, in un primo momento, dall'introduzione di questo articolo, ed avevo preparato in proposito una relazione illustrativa che in parte è stata assorbita dai chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario. Però, ad una più attenta lettura, mi sono reso conto che nella sostanza ci troviamo di fronte ad una prospettiva che non sappiamo se sia di breve, di medio o di lungo periodo, mentre tutti ci auguriamo che sia di breve periodo. Di fronte alla dichiarata volontà di porre l'Azienda (perchè questa è poi la *ratio* di ordine generale per la quale facciamo questo provvedimento) nella condizione di far fronte tempestivamente alle incombenze che la sua natura particolare di azienda industriale comporta; poichè non si chiede di introdurre qualcosa *ex novo* nella struttura della pubblica amministrazione, ma si coglie questa occasione per approvare questo provvedimento nel quadro del bilancio dello Stato, senza nuovi stanziamenti; poichè con questo provvedimento si intende dare una iniezione di ossigeno a tutto il personale e metterlo nella condizione di prestare una maggiore attività lavorativa, non solo per quanto riguarda le categorie più basse, ma anche le categorie alle quali si richiede una maggiore responsabilità perchè sono chiamate a sorvegliare, a presiedere (mi riferisco ai dirigenti degli stabilimenti, agli ispettori compartimentali, ai funzionari di grado elevato), poichè infine si vuole evitare di avere un esercito di formiche che, chiamato a lavorare un po' di più è portato sulla strada sbagliata da coloro che dovrebbero invece guidarli, ma che praticamente non hanno alcun interesse a farlo — anche se comprendo che il problema si poteva affrontare con provvedimenti diversi, in altra sede — dichiaro di essere favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo.

È da tenere presente, tra l'altro, che queste cifre bisogna ripartirle per dodici, per

tredici mesi, e che si tratta complessivamente di un notevole numero di persone.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.7, presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

L U Z Z A T O C A R P I. Voto a favore, avendo preso atto della precisazione fatta dal rappresentante del Governo secondo cui la suddivisione così abbozzata è suscettibile di ulteriori contrattazioni.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 11.0.7, proposto dal Governo.

È approvato.

Il Governo ha presentato l'emendamento 11.0.8, tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-*nonies*.

All'onere annuo derivante dall'applicazione del precedente articolo..., valutato complessivamente in lire 984 milioni, si farà fronte con gli attuali stanziamenti sui capitoli 104, 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Al maggior onere derivante dalle eventuali ulteriori rideterminazioni delle misure del premio per l'incremento del rendimento industriale si farà fronte con l'aumento dello stanziamento sui capitoli 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, cui dovranno corrispondere, su altri capitoli di spesa, riduzioni, di pari importo complessivo, rese possibili dalle economie realizzate per effetto dell'incremento di produttività del personale.

Informo la Commissione che, conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio, tale articolo aggiuntivo, concer-

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

nente la copertura, dovrebbe risultare così formulato:

« All'onere annuo derivante dall'applicazione del precedente articolo..., valutato complessivamente in lire 984 milioni, si farà fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante corrispondente riduzione, complessivamente di pari importo, dei capitoli 104, 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.

Al maggior onere derivante dalle eventuali ulteriori rideterminazioni delle misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, si farà fronte, nell'anno finanziario 1977, con l'aumento dello stanziamento dei capitoli 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il medesimo anno finanziario, cui dovranno corrispondere, sui capitoli ..., riduzioni di pari importo complessivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Ministro delle finanze dovrebbe precisare quali sono questi altri capitoli di spesa di parte corrente.

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Ho l'impressione che la 5^a Commissione abbia commesso un errore. Il Governo, infatti, propone di caricare la somma di lire 984 milioni sui capitoli 104, 110 e 111 che presentano sufficiente disponibilità, mentre la 5^a Commissione dichiara di essere favorevole allo stanziamento di tale somma a condizione, però, che si riducano i capitoli 104, 110 e 111. Ma allora da dove si devono attingere questi 984 milioni?

Ritengo che potremmo lasciare le cose come stanno, e che la modifica suggerita dalla 5^a Commissione dovrebbe significare che in sede di variazione, da farsi da parte del Ministro del tesoro, i capitoli 104, 110 e 111 dovrebbero essere ridotti di 984 milioni e dovrebbe essere istituito un nuovo capitolo per la copertura della stessa somma. Solo così si può spiegare la modifica richiesta!

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* I capitoli 104, 110 e 111 si riferiscono in modo preciso proprio a quelle voci cui prima ho accennato e che assommano a 984 milioni, solo che queste somme di fatto vengono erogate, ma poi vengono riversate sotto forma di proventi vari. Quindi quei capitoli hanno la capacità, ma poi essendo le somme riversate — come ho detto — a proventi vari, ne viene fuori una partita di giro!

P R E S I D E N T E. Il parere del relatore è di lasciare il testo così com'è, ma debbo far presente che il parere della 5^a Commissione è vincolante, infatti così si esprime: « La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge numero 386, dichiara di non opporsi al loro eventuale accoglimento a condizione che nell'articolo di copertura vengano introdotte le seguenti modifiche... ».

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Possiamo anche aderire alla richiesta della Commissione bilancio: vedrà poi il Ministro del tesoro come sanare la situazione!

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma è chiaro che si tratta di errore materiale; come si fa, infatti, a dire che alla spesa di 984 milioni si farà fronte con una riduzione dei capitoli che la prevedono!

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Io lascerei la formulazione indicata dalla 5^a Commissione nel suo parere, con la precisazione che deve interpretarsi nel senso di istituire un nuovo capitolo per 984 milioni, mediante la riduzione di pari importo dai capitoli 104, 110 e 111, nei quali erano previste anche somme a questo titolo.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Direi, allora, che si dovrebbero aggiungere le parole « e istituzione di un nuovo capitolo », alla fine del primo comma. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1977)

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Alla fine del secondo comma dobbiamo precisare quali sono gli altri capitoli di spesa di parte corrente, così come ha richiesto la Commissione bilancio; pertanto, suggerisco che in tale punto la formulazione sia la seguente: « ... per il medesimo anno finanziario, cui dovranno corrispondere, sui capitoli 191, 193 e 228, riduzioni di pari importo complessivo ».

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Va bene.

P R E S I D E N T E. Prima di passare alla votazione, ricordo alla Commissione che il senatore Buzio ha ritirato i suoi emendamenti.

B O N A Z Z I. Dichiaro che ci asteniamo dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11-*nonies*, quale risulta nel testo dell'emendamento 11.0.8 suggerito dalla 5^a Commissione e con la precisazione, testè proposta dal relatore, alla fine del secondo comma.

È approvato.

In relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere modificato aggiungendo le parole: « e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095, riguardanti il riposo festivo per le rivendite dei generi di monopolio ».

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Potremmo cambiare tutto il titolo e dire: « Nuove norme riguardanti l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle rivendite ».

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Occorre che risulti la modifica della legge n. 1095 del 1967 e quindi la nuova disciplina delle rivendite dei generi di monopolio.

P R E S I D E N T E. Ritengo che, semplificando, il titolo dovrebbe essere il se-

guente: « Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095 ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

B O N A Z Z I. Dichiaro che la nostra astensione dal voto sul disegno di legge vuole solo significare una sollecitazione ad affrontare il problema della riforma dell'Azienda.

A S S I R E L L I. Vorrei dire che il voto favorevole della Democrazia cristiana è motivato dall'impegno con cui è stato affrontato il problema della funzionalità dell'Azienda ed è formulato con l'augurio che la ristrutturazione del settore avvenga al più presto.

B U Z I O. Esprimo voto favorevole.

L U Z Z A T O C A R P I. Il voto favorevole del Gruppo socialista è conseguente alle precisazioni dell'onorevole Sottosegretario per quanto riguarda l'accelerazione dei concorsi, l'adeguamento dei salari ai lavoratori, una loro migliore utilizzazione ed una migliore produttività dell'Azienda.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

In considerazione dell'importanza degli emendamenti introdotti nel testo del disegno di legge, la Presidenza si riserva di provvedere, in sede di coordinamento, alle eventuali correzioni di forma.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

La seduta termina alle ore 21,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI